



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f. dr. Rocco Petruzzello
Via Circumvallazione 77, 83100 Avellino
tel. 0825292612/15 – fax 0825/32341

direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it

Al Sindaco del Comune
di Bonito

Oggetto: richiesta parere igienico-sanitaria PUC di Bonito. Osservazioni.

In riscontro a Vs. istanza prot. 3959 del 29.08.2025, esaminata la documentazione pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Bonito, premesso che il comma 2 dell'art. 22 della L. R. n. 16 del 22 dicembre 2004, come sostituito dall'art. 21, comma 1 della L. R. n. 5 del 29 aprile 2024, prevede che il PUC sia articolato obbligatoriamente nel Piano Strutturale Urbanistico (PSU) e nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), non allegato alla documentazione di cui sopra, si osserva quanto di seguito.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Art. 13 – Distanza di rispetto cimiteriale, L.R. 14/1982 (pag. 16)

In nessuna dei documenti allegati è indicata l'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale, che, si precisa, ai sensi dell'art. 338, comma 1, del R.D. 1265 del 1934, come sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), della legge n. 166/2002, è di 200 (duecento) metri.

Art. 23 – Zona B – Ristrutturazione e riqualificazione del tessuto urbano (pag. 21)

Art. 24 – Zona B1 – Riordino e completamento del tessuto urbano (pag. 22)

Art. 25 – Zona C – Integrazione del tessuto urbano (pag. 23)

Si rappresenta che il comma 5 dell'art. 1 delle L. R. 5/2001 prevede che l'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile, comportando per i titolari dell'abitazione l'obbligo di residenza o di stabile domicilio.

Art. 27 – Zona D1 - Produttiva commerciale e artigianale consolidata (pag. 25)

Considerata la collocazione di tale aree (costituite da piccoli lotti già utilizzati da attività produttive) nel tessuto urbano o in contiguità con esso, sarebbe opportuno non prevedere "nuovi insediamenti produttivi ed ampliamento di quelli esistenti", prevedendo al contrario la possibilità di una loro dislocazione.

Art. 28 – Zone N – Nuclei extraurbani consolidati (pag. 25)

Va specificato che in tali aree la realizzazione di stalle o allevamenti non è ammissibile, qualora gli stessi rientrino tra le attività insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS.

AS

Art. 35 – Zona F2 – Attrezzature di interesse territoriale (pag. 30)

E' opportuno che venga chiarito quali sono le attrezzature di interesse territoriale previste, per le quali il piano si attua con intervento edilizio diretto.

Art. 37 – Zona F4 – Attrezzature di private di interesse collettivo (pag. 31)

La coesistenza di alcune delle destinazioni previste (strutture sanitarie, assistenziali, ristorative, ricreative, ecc) è incompatibile da un punto di vista igienico-sanitario non fosse altro per incompatibilità acustica.

RELAZIONE ACUSTICA E RELATIVA CARTOGRAFIA

A pag. 15 della relazione acustica viene dichiarato espressamente che "all'area PIP di località Grifi è stata assegnata la classe acustica V", circostanza che non trova riscontro nella relativa cartografia, in cui non sono graficamente rappresentate aree di classe V.

Una parte dell'area lungo la strada provinciale 106 classificata come B1 (riordino e completamento del tessuto urbano) e collocata in classe acustica IV potrebbe più opportunamente essere collocata in classe acustica III.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Medico
dr.ssa Paola Guerriero

Il Dirigente Medico
dr. Giuseppe Somma



Il Direttore f. f. SISP
dr. Rocco Petruzzello